

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 257 DEL 10/05/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER RECUPERO, TRASPORTO, CURA, DETENZIONE, REINTRODUZIONE IN NATURA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA', RECUPERO, SMALTIMENTO FAUNA SELVATICA MORTA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI FINO AL 31/12/2018

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n.79 dell'11/4/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Rilevato che:

- dall'1/01/2016 la competenza per la gestione della fauna selvatica, già attribuita alla Provincia, è tornata in capo alla Regione (art. 40, L.R. 13/2015), la quale nulla ha ancora disposto in merito al recupero della fauna selvatica morta o in stato fisico anormale;
- tra le competenze fondamentali rimaste in capo alla Provincia vi è quella relativa alla gestione delle strade provinciali, sulle quali è necessario garantire la sicurezza della circolazione stradale (Legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");
- la presenza sul territorio provinciale della fauna selvatica (degli ungulati, in particolare) e la conseguente frequenza con cui la stessa entra in collisione con i veicoli, lascia prevedere che l'attuale trend di incidenti sia destinato a continuare anche per l'anno 2018;
- qualora le collisioni con animali selvatici avvengano su strada provinciale è comunque necessario che l'ente gestore assicuri, nel più breve tempo possibile, la rimozione dell'animale eventualmente rimasto (morto o ferito) sulla carreggiata stradale, al fine di ripristinare la circolazione veicolare;
- dalla data del sopracitato passaggio di competenze, la Regione non ha ancora provveduto ad organizzare un servizio di recupero delle carcasse che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali;
- da oltre 10 anni la Provincia di Reggio Emilia ha assicurato il servizio di rimozione delle carcasse dalle strade provinciali e di recupero degli animali incidentati mediante affidamento a terzi del servizio in questione;
- gli incidenti con fauna selvatica rilevati negli ultimi anni si sono attestati su valori di oltre 400/anno, circa il 70% dei quali su strade provinciali;
- è necessario mantenere il servizio di cui sopra, limitandolo ai recuperi di animali in stato fisico anormale o morti lungo le strade provinciali, almeno nelle more di una decisione in merito da parte della regione, fino al 31.12.2018;

Considerato che:

- è dovere primario dell'Ente proprietario delle strade garantirne la sicurezza mediante l'adozione di opere e di provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto Ente in relazione anche agli eventi lesivi occorsi nei tratti stradali gestiti;
- gli interventi oggetto del presente atto sono di conseguenza interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di cura delle infrastrutture viarie;

Accertato che:

- per l'espletamento di dette prestazioni specialistiche, risulta impossibile utilizzare risorse interne all'Ente, sia per l'esiguità dell'organico tecnico attuale del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, che per l'assenza di figure competenti che possano svolgere adeguatamente le attività specifiche necessarie;
- per far fronte ai suddetti servizi non è al momento presente, né nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, né nell'ambito del programma denominato "Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione della Consip S.p.A. ex articolo 26 Legge Finanziaria per l'anno 2000 - L. 488/99 e D.M. Del 24.02.2000, né sul servizio Intercenter della Regione Emilia-Romagna alcuna convenzione relativa a forniture di servizi analoghe a quelle di cui sopra;

Considerato, inoltre, che:

- si è valutato di procedere all'affidamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/12/2018, a un operatore economico esterno di provata professionalità, in possesso di vasta esperienza in materia;
- ci si riserva di chiedere alla Regione Emilia-Romagna, titolare della funzione di gestione della fauna selvatica, il rimborso delle spese che si sosterranno nell'anno 2018;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- nello specifico, poiché l'importo dei lavori è stato stimato in € 23.400,00, al netto dell'IVA, con lettera Prot. 8616/76/2014 del 18/04/2018, inviata tramite PEC, si è provveduto a chiedere offerta di minor prezzo, tenuto conto dell'elevata ripetitività del servizio stesso ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, a 3 operatori economici di seguito riportati, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00, del 26/04/2018:
 1. Chiapponi snc di Chiapponi Ivano e C., Via Togliatti, 1 - San Polo d'Enza (RE);

2. Centro Recupero Animali Selvatici Casa Rossa, Via Capanna, 23 – Sala Baganza (PR);
 3. Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone, Via Brento, 9 – Sasso Marconi (BO);
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione del servizio;
 - occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si ritiene di procedere in tal senso;
 - con riferimento a quanto previsto dalla lettera d'invito, entro le ore 12,00, del 26/04/2018, è pervenuta 1 sola offerta e nello specifico quella di Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C. - Via P.Togliatti, 1 - San Polo d'Enza (RE) – C.F. e P.IVA 02752020350, con il prezzo netto pari a € 22.932,00 (ribasso 2%);
 - nel caso la Regione individui una soluzione soddisfacente prima del 31.12.2018, la Provincia avrà facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito;
 - la spesa di cui sopra, pari a lordi € 27.977,04, va impegnata alla Missione 09, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 2320 "Attività di recupero fauna selvatica morta o ferita sul territorio provinciale", del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
 - con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che, non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze;

Considerato quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di aggiudicare il servizio in parola all'impresa Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C., con sede in Via P.Togliatti n.1 a San Polo d'Enza (RE) – C.F. e P.IVA 02752020350, per l'importo netto di € 22.932,00, tenuto conto che la stessa ha ottenuto la disponibilità da parte del CRAS "Rifugio Matildico" di

San Polo d'Enza per l'accoglienza della fauna ferita da curare e reintrodurre in natura per tutto l'anno 2018, di cui alla scrittura privata del 03/05/2018, acquisita agli atti del procedimento;

Richiamato ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z3F23373EF;

Visto l'obiettivo di gestione R08G2OG1;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto, del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/12/2018, agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- di affidare il servizio di cui sopra all'impresa Chiapponi s.n.c. di Chiapponi Ivano e C., con sede in Via P.Togliatti n.1, a San Polo d'Enza (RE) – C.F. e P.IVA 02752020350, per l'importo netto di € 22.932,00, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 27.977,04, tenuto conto che la stessa ha ottenuto la disponibilità da parte del CRAS "Rifugio Matildico" di San Polo d'Enza per l'accoglienza della fauna ferita da curare e reintrodurre in natura per tutto l'anno 2018, di cui alla scrittura privata del 03/05/2018, acquisita agli atti del procedimento;
- di impegnare la spesa di € 27.977,04, alla Missione 09, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030299999, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 2320 "Attività di recupero fauna selvatica morta o ferita sul territorio provinciale", del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali per il periodo dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31/12/2018;
 - l'oggetto del contratto è descritto nella premessa del presente atto e consiste nell'espletamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita o in difficoltà e per il recupero e lo smaltimento della fauna selvatica morta per il periodo sopra indicato, limitatamente alle strade provinciali;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo e alle modalità di esecuzione del servizio, contenute nello schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;
 - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs.

- 50/2016, comma 14, come da Foglio Patti e Condizioni allegato al presente atto;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z3F23373EF;
 - il servizio viene affidato, nelle more dell'individuazione da parte della Regione di un servizio di recupero che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali; nel caso la Regione individui una soluzione soddisfacente prima del 31/12/2018, la Provincia avrà facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito;
 - in ragione delle disposizioni normative vigenti, in materia di riordino delle Province, il contratto riporterà, fra le proprie clausole, quella secondo cui potrà rendersi necessario modificare in tutto o in parte o cedere il contratto medesimo, in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province o la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'operatore affidatario possa vantare, nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o per lucro cessante, fatto salvo il riconoscimento delle competenze maturate fino al momento del verificarsi della predetta condizione;
- di dare, infine, atto che la mancata approvazione del presente atto, espone l'ente a danni patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe di ottemperare agli obblighi per l'Ente di garantire il transito in condizioni di sicurezza.

Allegati:

- Schema di contratto.

Reggio Emilia, li 10/05/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

Spett.le XXXX

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO, CURA, DETENZIONE E REINTRODUZIONE IN NATURA DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA, LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ANNO 2018 - CIG N. Z3F23373EF

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e il Sig. XXXXX, sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 _ OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà per qualsiasi motivo, nonché il recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta lungo le strade della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 2 _ NORME REGOLATRICI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere erogato in conformità alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 3, al D.Lgs. 50/2010, al Codice Civile e alle normative vigenti, anche se non espressamente richiamate.

ART. 3 _ SERVIZI, IMPEGNI E REQUISITI RICHIESTI

1. L'affidatario deve essere regolarmente autorizzato come CRAS in base alle direttive regionali approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2966/2001; in alternativa, l'affidatario deve documentare in sede di offerta la disponibilità da parte di un CRAS regolarmente autorizzato, che si accolla la detenzione, cura e reintroduzione in natura degli esemplari recuperati vivi;
2. l'affidatario deve garantire, con copertura delle intere 24 ore per tutti i giorni dell'anno, il recupero della fauna omeoterma ferita e/o in difficoltà per qualsiasi motivo o morta (se non in stato di decomposizione). Il servizio, nel rispetto degli adempimenti di carattere veterinario previsti dalla Legge, deve essere svolto secondo le modalità più avanti meglio precisate e deve essere garantito lungo le strade provinciali, con esclusione dell'avifauna;
3. in caso di incidente stradale che coinvolge animali selvatici, l'affidatario deve raggiungere il luogo d'intervento al massimo entro 60 minuti dalla ricezione della chiamata o segnalazione che deve pervenire esclusivamente dalla Centrale Operativa del 118 o dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia. Nella fascia oraria notturna (dalle 19,00 alle 07,00) l'affidatario è obbligato ad intervenire per recupero di animali morti o in stato fisico anormale quando gli stessi sono sulla sede stradale;

4. il personale che opera per conto dell'affidatario, sia esso dipendente o volontario, deve possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione;
5. l'affidatario deve essere dotato di strumentazione adeguata ad effettuare la cattura e il recupero dei capi feriti, come pure di mezzi e strutture idonei al loro trasporto, che deve comunque essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.to CE N.1/2005. Deve, altresì, essere dotato di strutture per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali morti nel CRAS o recuperati morti nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. lo smaltimento delle carcasse, comprendente l'ispezione sanitaria, il trasporto e la distruzione delle stesse, è a cura e spese dell'affidatario;
7. l'impresa deve avere la disponibilità per la durata dell'appalto di un'area dell'estensione di almeno 5.000 mq, ubicata in provincia di Reggio Emilia, a sud della strada pedemontana, in quanto area baricentrica e particolarmente idonea al recupero degli animali vittime di incidenti stradali (e spec. per gli ungulati), dove collocare temporaneamente i capi. Tale area deve, altresì, essere dotata di idoneo recinto di stabulazione di rete in metallo zincato di altezza minima di 2 mt ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla legge per le attività inerenti il presente appalto;
8. al fine di archiviare i dati necessari all'elaborazione di statistiche ritenute di interesse del committente, il personale che opera per conto dell'affidatario è tenuto:
 - all'esatta individuazione topografica, utilizzando apposita strumentazione (GPS), del sito in cui sono stati prelevati gli esemplari oggetto di intervento, anche in caso di animali già deceduti;
 - ad archiviare i dati in apposite banche dati informatiche le cui caratteristiche devono essere concordate con il committente e a fornire tali dati secondo modalità e cadenza almeno mensile al committente.

ART. 4 _ DURATA DELL'APPALTO

L'appalto, fatto salvo quanto precisato al paragrafo successivo, avrà durata dalla data di affidamento del servizio, citato in premessa, fino al 31/12/2018 e si intenderà concluso all'avvenuta erogazione dei servizi complessivamente richiesti al precedente art.3, così come certificato da una relazione firmata da entrambe le parti contraenti.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante, fatto salvo il riconoscimento delle competenze maturate fino al momento del verificarsi della predetta condizione.

Il servizio viene affidato, nelle more dell'individuazione da parte della Regione di un servizio di recupero che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali; nel caso la Regione individui una soluzione soddisfacente prima del 31/12/2018, la Provincia ha facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito.

ART. 5 _ MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il corrispettivo previsto è di € XXX, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € XXX.

Il pagamento sarà così frazionato:

- una rata corrispondente alla metà dell'importo, dopo 30 gg. dall'inizio dell'esecuzione del contratto;
- una rata corrispondente alla metà dell'importo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini decorreranno dal ricevimento della relativa nota d'accredito o di addebito.

Obblighi di tracciabilità:

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato all'impresa stessa: Banca..... - Agenzia di - Codice IBAN: L'impresa dichiara che la persona delegata a operare sul conto corrente suddetto è nato a il - C.F., in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG n. Z3F23373EF), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 _ PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempimento nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso.

La risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui sopra, comporterà per l'appaltatore la perdita dell'intero deposito cauzionale ed il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute alle quali il committente potrà andare incontro per la differenza di prezzo che dovrà pagare per il rimanente periodo contrattuale.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., il venire a mancare dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la struttura di cui all'art.3, comma 7.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n.23 dell'11/02/2014.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 _ OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data dell'offerta, per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. L'Appaltatore si impegna, altresì a dimostrare a qualsiasi richiesta dell'Ente che trovano applicazione le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose dell'Amministrazione o di terzi, come conseguenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle attività previste.

ART. 8 _ STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale, con oneri a carico dell'impresa affidataria. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, se non previo consenso scritto della Provincia.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'appalto del servizio è affidato alla Ditta aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese. E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione in misura superiore al 30%, del servizio contemplato in questo contratto.

Non rientrano in tale percentuale i servizi che per disposizione di legge possono essere effettuati solo da soggetti dotati di particolari abilitazioni (ad es. il trattamento delle carcasse, l'ispezione sanitaria delle stesse, etc.).

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere, entro 30 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

La cessione in subappalto d'attività dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia. Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia, risolvere il contratto.

ART. 11 _ CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile all'appaltatore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra ditta addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese alla ditta appaltatrice, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Reggio Emilia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, con esclusione del ricorso a qualunque forma di arbitrato.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA:

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

"(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma"



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 257 del 10/05/2018.

Reggio Emilia, li 11/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA